

**REGOLAMENTO
CONFERIMENTO di INCARICHI DIRIGENZIALI
ex art. 38 del Regolamento di Organizzazione di
ARPA Umbria
(art.19, comma 6, d.lgd. n. 165/2001)**

(Testo approvato con determinazione del Direttore Generale n. 287 del 11/07/2011)

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 38⁽¹⁾ del Regolamento di Organizzazione di ARPA Umbria e in applicazione del capo IV. "Criteri e modalità di conferimento di incarichi a tempo determinato"⁽²⁾ del Regolamento ARPA "Incarichi Dirigenziali Affidamento e revoca, categorizzazione, graduazione e valorizzazione delle funzioni dirigenziali. Affidamenti incarichi a tempo determinato", il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato in armonia con l'art 19, comma 6 e segg. del d.lgs. n. 165/2001 e con la riforma introdotta con il d.lgs. n. 150/2009.

Art. 2 **Attribuzione degli incarichi**

1. Gli incarichi di dirigente a tempo determinato, ex art. 38 del Regolamento di Organizzazione di ARPA Umbria in armonia con l'art. 19 comma 6 e segg. del d.lgs. n. 165/2001, sono conferiti dal Direttore Generale dell'Agenzia, entro il limite percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale previsto dalla normativa vigente, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. La durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione ed alle vacanze in pianta organica, può essere rapportata nel minimo a quella di cui all'art. 19 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001⁽³⁾ e, comunque, non può superare il termine del mandato di nomina del Direttore Generale.

3. L'Amministrazione, nei tre mesi antecedenti la scadenza contrattuale, può avviare le procedure atte a consentire la proroga o il rinnovo degli incarichi dirigenziali, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

4. Il rinnovo dell'incarico al soggetto già nominato è possibile solo con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione ed è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e deve essere motivato in ragione della persistenza delle esigenze di carattere eccezionale e straordinario per le quali è stato conferito l'incarico originario.

5. Al personale di ruolo dell'Agenzia di categoria D non possono essere affidati incarichi di dirigente di Struttura complessa o di Struttura Semplice di Coordinamento.

6. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

7. Il Dirigente incaricato a tempo determinato acquisisce, per la durata del contratto, i diritti inerenti alla qualifica assegnata ed è tenuto ai medesimi doveri, obblighi e divieti previsti dal contratto nazionale di lavoro per i Dirigenti a tempo indeterminato.

(1) Art. 38 Regolamento di organizzazione di ARPA:

1. Per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dall'organizzazione il Direttore Generale, su proposta dei Direttori di Dipartimento o di Unità Operativa, per quanto di loro competenza, può conferire incarichi individuali esterni entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto privato, secondo le indicazioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, per le strutture semplici, possono essere conferiti a dipendenti dell'agenzia appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e tenendo conto della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. La durata dei contratti stipulati ai sensi del presente articolo non può essere superiore a cinque anni e comunque non può protrarsi oltre il termine del mandato di nomina del Direttore Generale; i contratti sono

rinnovabili in relazione ai risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati. Il contratto di incarico costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato e disciplina l'incarico con specifico riferimento alla relativa posizione dirigenziale, agli obiettivi ed alle correlate risorse, alla durata, al trattamento economico e alle modalità di valutazione. Dalla sottoscrizione del contratto di incarico, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'amministrazione.

4. *Il trattamento economico dei contratti stipulati ai sensi del presente articolo è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo collocati in posizione equipollente, e può essere motivatamente integrato da un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il valore della predetta indennità è stabilito fino al 12% della retribuzione annua, la cui erogazione rimane subordinata agli effetti della valutazione.*

(2) *Regolamento ARPA "Incarichi Dirigenziali Affidamento e revoca..." - Capo IV. "Criteri e modalità di conferimento di incarichi a tempo determinato":*

"Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla dirigenza, il Direttore Generale può conferire incarichi per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dall'organizzazione mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento di organizzazione."

(3) *Art. 19 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001:*

"... la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili..."

Art. 3

Modalità di conferimento degli incarichi a soggetti esterni

1. L'individuazione dell'incarico dirigenziale da conferire è ad iniziativa del Direttore Generale, sentito il Direttore della struttura di riferimento e deve essere suffragata dall'accertamento della non esistenza all'interno dell'Agenzia di personale con qualifica dirigenziale in possesso della specifica professionalità richiesta e delle caratteristiche necessarie ovvero dell'impossibilità di utilizzare le figure dirigenziali presenti senza creare problemi organizzativi. La Sezione Sviluppo Risorse umane, previa verifica della disponibilità del posto vacante in dotazione organica ed accertamento della copertura finanziaria, rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione, disponibili nella dotazione organica, che s'intende conferire ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Organizzazione ed i relativi criteri di scelta.

Art. 4

Requisiti professionali richiesti

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti a soggetti esterni all'Agenzia, in possesso di diploma di laurea, vecchio ordinamento, laurea specialistica (L+S) o laurea magistrale, la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale, in relazione alle caratteristiche proprie dell'incarico da conferire e della natura e caratteristiche degli obiettivi correlati, dovrà essere comprovata dal curriculum, debitamente sottoscritto ai fini della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e con il consenso al trattamento dei dati personali di cui alla L. 196/2003, dal quale dovrà evincersi:

a) il conseguimento della laurea;

b) lo svolgimento, per almeno cinque anni, di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati;

c) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera b), una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso Pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'ARPA, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

d) ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), un'adeguata e specifica preparazione professionale di almeno cinque anni desumibile da esperienze lavorative maturate nell'ambito della docenza universitaria, nei settori della ricerca, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. In caso di attività libero professionale, la stessa deve essere esercitata da non meno di cinque anni dal conseguimento della relativa abilitazione.

Art. 5

Conferimento incarichi al personale di categoria D

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere affidati, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 2, anche a dipendenti di ruolo dell'Agenzia ed appartenenti alla categoria D da almeno 5 anni, in possesso del diploma di laurea, vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, con esperienza lavorativa, maturata nei cinque anni come previsto dal precedente art. 4, comma 1, lett. c), in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. L'Amministrazione, con le stesse modalità indicate nell'art. 3, pubblica l'avviso riservato ai dipendenti dell'Agenzia in possesso di specifiche professionalità cui affidare incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato.

Art. 6

Valutazione dei soggetti

1. La Direzione Generale, per il tramite della competente Commissione appositamente istituita, esamina le singole domande e procede alla verifica del possesso dei requisiti di legge oltre che dei titoli professionali, scientifici e di studio dei candidati.

2. La Commissione è nominata dal Direttore Generale, è composta da due Dirigenti competenti per le specifiche materie e dal Direttore di Dipartimento/Unità Operativa competente secondo il posto da coprire che ne assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Agenzia di categoria non inferiore alla "D".

3. Ai componenti e al segretario della Commissione non spettano compensi.

4. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuta la professionalità dei richiedenti in relazione a queste, con riferimento al *curriculum* posseduto da ciascuno. Viene, pertanto, formulata una preventiva valutazione dei *curricula*.

5. Nello stabilire i criteri di valutazione la Commissione tiene conto dei principi generali declinati nel comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. ⁽⁴⁾

6. Per i soli candidati i cui *curricula* siano valutati positivamente, la Commissione procede almeno a un colloquio rivolto alla valutazione delle capacità professionali di ciascuno.

7. L'assenza o il ritardo al colloquio o alle prove, quale ne sia la causa, costituisce rinuncia al conferimento dell'incarico di funzioni dirigenziali a tempo determinato.

8. Al termine di questa fase la Commissione formula un giudizio di merito sui nominativi per i quali la domanda si ritiene meritevole di essere accolta, formulando un'apposita graduatoria la cui validità è limitata alla copertura del posto per cui si è esperita la procedura. La scelta della/e prova/e da effettuare verrà formalizzata con l'atto di approvazione dell'avviso di conferimento dell'incarico ai sensi art. 38 del Regolamento di Organizzazione, tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico da coprire.

9. L'atto con cui si dispone l'attribuzione dell'incarico è adottato dal Direttore Generale.

10. I giudizi di merito e la graduatoria, unitamente alla decisione del Direttore Generale, vengono trasmessi alla Sezione Sviluppo Risorse Umane per gli

adempimenti conseguenti. La Sezione Sviluppo Risorse Umane effettua le verifiche dei titoli e delle dichiarazioni contenute nel *curriculum* del soggetto interessato prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

11. Il Direttore Generale di ARPA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la procedura in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni dell'Agenzia, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.

12. L'incarico di funzioni dirigenziali non può essere conferito ai dipendenti dell'Agenzia:

- a) che abbiano avuto una valutazione negativa nel precedente biennio;
- b) che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare che abbia dato luogo all'irrogazione di una sanzione, negli ultimi due anni, superiore al rimprovero scritto;
- c) che abbiano avuto, a titolo sanzionatorio, la revoca dell'incarico di responsabile di Posizione organizzativa.

(4) Art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001:

“Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.”

Art. 7

Trattamento Economico e Normativo

1. La determinazione del trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, è stabilita con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo collocati in posizione equipollente, tenuto conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto Sanità.

2. Il trattamento economico complessivo è integrato dalla retribuzione di risultato stabilita con riferimento a quella annua dei dirigenti di ruolo collocati in posizione equipollente la cui erogazione rimane subordinata agli effetti della valutazione.

3. L'affidamento di un incarico dirigenziale a tempo determinato a personale dipendente dell'Agenzia comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso, per tutta la durata dell'incarico ed allo scadere del rapporto di natura dirigenziale il dipendente rientra automaticamente in servizio ed è assegnato alla posizione ed alla qualifica posseduta al momento del collocamento in aspettativa.

Art. 8

Norme Finali e Transitorie

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti dall'Agenzia antecedentemente all'approvazione del presente regolamento possono essere rinnovati anche prima delle scadenze stabilite nei relativi contratti di lavoro a tempo determinato.

2. Il rinnovo degli incarichi può essere disposto per un periodo massimo che non vada oltre la durata del primo incarico.

3. Qualora la pianta organica sia ridotta per effetto di legge, si procederà alla rideterminazione del numero degli incarichi attribuibili. I contratti in corso restano in ogni caso in vigore fino alla scadenza fissata.

4. I contratti individuali disciplinanti gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Organizzazione, conferiti dall'Agenzia antecedentemente all'approvazione del presente regolamento, mantengono per intero la loro validità anche per la parte economica.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento di Organizzazione e dal d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal vigente CCNL dell'area dirigenziale del comparto Sanità per quanto applicabile.
6. Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Sito Internet dell'Agenzia.